



ULTIMISSIME

11 APRILE 2019

Avv. Alessandro Raffaelli

NOVITÀ NORMATIVE

- La Direttiva 2019/1 (ECN PLUS)
- Regolamento UE 2018/302 (geo-blocking)

PRASSI AGCM

- I811 - Finanziamenti auto
- A511/A512/A513 - Condotte Anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica
- I806 - Intese sulle gare per i servizi di antincendio boschivo e sulla definizione dei prezzi per i servizi con elicottero
- I816 - Collusione in gara So.re.sa per la gestione dei rifiuti sanitari in Campania
- A527 - Avviata istruttoria gara per la distribuzione del gas nella provincia di Genova

FOCUS

- Focus: Antitrust *private enforcement* – il caso Trucks
- Corte Costituzionale - Sentenza 31 gennaio 2019 n. 13

PRASSI COMMISSIONE

- Caso AT.40428 - GUESS
- Caso AT. 40411 - Google Search (AdSense)
- AT. 40049 - Mastercard II

LA DIRETTIVA 2019/1 - ECN PLUS



La Direttiva 2019/1 conferisce poteri più efficaci alle ANC nell'applicazione della normativa antitrust. Entrata in vigore il 3 febbraio 2019, gli Stati membri dovranno **conformarsi** entro il **4 febbraio 2021**



Obiettivo: fare sì che le ANC dispongano delle necessarie garanzie di indipendenza, delle **risorse** e dei **poteri di indagine e sanzionatori** per poter applicare efficacemente gli articoli 101 e 102 TFUE → **uniformare l'intervento della ANC.**



Per quanto riguarda il diritto italiano le principali novità riguardano:

- Estensione dei poteri ispettivi
- Inasprimento delle sanzioni alle Associazioni di categoria

LA DIRETTIVA 2019/1 - ECN PLUS



POTERI ISPETTIVI - ARTICOLO 7 - POTERE DI EFFETTUARE ACCERTAMENTI ISPETTIVI IN ALTRI LOCALI: l'Autorità potrà effettuare ispezioni a sorpresa in locali, terreni e mezzi di trasporto diversi dai locali dove si svolge l'attività d'impresa, **compreso il domicilio di amministratori, direttori e altri membri del personale delle imprese** → se vi sono **ragionevoli motivi** di sospettare che libri o altri documenti connessi all'azienda e all'oggetto dell'accertamento che possono essere **pertinenti per provare un'infrazione**, siano conservati nei suddetti locali. Tale potere potrà essere esercitato solo dopo avere ottenuto un'**autorizzazione** giudiziaria.

POTERI SANZIONATORI - ARTICOLO 15 - IMPORTO MASSIMO DELL'AMMENDA – Dal punto di vista dell'impatto sul diritto nazionale la disposizione di maggior rilievo riguarda il trattamento sanzionatorio delle associazioni dal momento che, qualora l'infrazione commessa da un'associazione d'impresе **riguardi le attività dei suoi membri**, l'importo massimo dell'ammenda **non** deve essere inferiore al **10%** della **somma dei fatturati totali a livello mondiale di ciascun membro operante sul mercato interessato dall'infrazione commessa dall'associazione**.

Inoltre viene stabilita la possibilità per le ANC: di definire le **priorità di intervento**, di imporre **rimedi comportamentali** o **strutturali**, di applicare **penalità di mora** per la mancata ottemperanza alle decisioni e **sanzioni** per violazioni procedurali calcolate sul fatturato totale a livello mondiale.

Regolamento UE 2018/302: sui blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione



Dal 3 dicembre 2018 si applica il Regolamento 2018/302 che prevede una serie di regole nell'ambito del **commercio elettronico transfrontaliero** relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione, per cui sono vietati i **blocchi geografici ingiustificati** nel mercato interno e altre forme di discriminazione basate, direttamente o indirettamente, sulla **nazionalità** dei clienti, sul **luogo di residenza** o sul luogo **di stabilimento**.

TRA I DIVIETI DI BLOCCHI INGIUSTIFICATI (ART. 3) – Divieto di: (i) **bloccare** o limitare l'accesso ad una **interfaccia online**; (ii) **reindirizzare** ad una versione dell'interfaccia **diversa** da quella cui il cliente desiderava accedere, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o di stabilimento del cliente [a meno che: vi sia il **consenso esplicito** + l'interfaccia online cui il cliente desiderava accedere deve restare **facilmente accessibile** al cliente]. Tali divieti **non** si applicano qualora i blocchi siano **necessari e giustificati** al fine di garantire il **rispetto di un requisito giuridico** [→ fornire una **spiegazione** chiara e specifica **dei motivi** per cui il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento è necessario]

ACCESSO A BENI O SERVIZI (ART. 4) – Individua delle ipotesi in cui l'applicazione di **condizioni generali** di accesso a beni o servizi, **differenti** in ragione della nazionalità, residenza o luogo di stabilimento del cliente, **non può mai essere giustificata**: (i) il cliente acquista beni che sono consegnati in un luogo di uno Stato membro ove il professionista **ne offre la consegna** o che sono ritirati presso un luogo concordato con il cliente; (ii) il cliente riceve servizi tramite **mezzi elettronici** (es. servizi di *hosting* di siti web, archiviazione dati; *cloud computing* ecc.); (iii) il cliente riceve servizi in un **luogo fisico in cui ha sede l'operatore** (es. vendita biglietti, alloggio in albergo, noleggio auto ecc.).

Regolamento UE 2018/302: sui blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione



NON DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO (ART. 5) – Nell'ambito dei mezzi di pagamento **accettati** un professionista non può applicare **condizioni diverse** per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, all'**ubicazione del conto** di pagamento, al luogo di stabilimento del **prestatore dei servizi di pagamento** o al luogo di **emissione dello strumento di pagamento** all'interno dell'Unione, se: (a) l'operazione di pagamento è effettuata tramite una transazione elettronica mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta avente lo stesso marchio di pagamento e appartenente alla stessa categoria; (b) i requisiti di autenticazione sono soddisfatti a norma della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. *strong authentication*); (c) le operazioni di pagamento sono effettuate in una valuta accettata dal professionista.

NB il Regolamento **non incide** sull'applicazione delle norme antitrust che restano applicabili.

Fatti salvi il Regolamento (UE) n. 330/2010 e l'articolo 101 TFUE, il nuovo Regolamento non concerne né gli accordi che limitano le **vendite passive** ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 – che riguardano le operazioni non rientranti nell'ambito di applicazione dei divieti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento – né gli accordi che limitano le **vendite attive** ai sensi del Regolamento (UE) n. 330/2010.

Le disposizioni degli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive impongono ai professionisti l'obbligo di agire in violazione dei summenzionati divieti sono **nulle** di diritto (la nullità si applica alle disposizioni degli accordi conclusi **prima del 2 marzo 2018**, a decorrere dal **23 marzo 2020**).

I811 - FINANZIAMENTI AUTO

Provvedimento del 20 dicembre 2018



Soggetti coinvolti: le principali *captive banks* dei Gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della vendita di autoveicoli mediante prodotti finanziari, le loro *parent company* e le associazioni di categoria (i.e. Assofin ed Assilea)



Condotte: l'Autorità ha accertato la sussistenza di un "cartello" «tra i principali operatori attivi nel mercato della fornitura di servizi finanziari per la vendita di automobili, finalizzato a limitare il confronto concorrenziale attraverso lo scambio di **informazioni sensibili**, relative anche a **prezzi e volumi** previsionali, che ha determinato una trasparenza artificiale del mercato e l'annullamento dell'incertezza in merito alle strategie commerciali di ciascun **concorrente**" (par. 447, Decisione AGCM).



Sanzione: l'Autorità ha imposto un'ammenda complessiva pari ad euro 678 milioni e ha riconosciuto l'**immunità** totale in favore di Daimler A.G. e Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. in quanto *leniency applicant*.



Provvedimento impugnato dinnanzi al TAR Lazio - Ad esito dell'udienza del 3 aprile 2019 è stata **accolta istanza cautelare** per la sospensione della sanzione pecuniaria, subordinata alla prestazione di una **cauzione**. L'udienza per la discussione del merito è stata fissata **febbraio 2020**

I811 - FINANZIAMENTI AUTO

Provvedimento del 20 dicembre 2018

OSSERVAZIONI:

- ❖ **MERCATO RILEVANTE:** secondo AGCM «è costituito dalla vendita di auto attraverso finanziamenti erogati dalle *captive banks* (finanziamenti in senso stretto e leasing)». Tale definizione si pone in contrasto con i costanti orientamenti comunitari e nazionali, che individuano **distinti mercati**: della vendita di autoveicoli, del credito al consumo, del leasing, del finanziamenti ai concessionari → al fine di superare l'**assenza di concorrenza** tra le *captives*. [Tale definizione di mercato, e la carenza di istruttoria nel mercato auto incide a nostro avviso anche sulla qualificazione della restrizione per oggetto].
- ❖ **IL VALORE DELLE VENDITE:** lo stesso è stato parametrato **non** sul fatturato realizzato dalle *captives* coinvolte (proventi dei finanziamenti) bensì su fatturati realizzati da soggetti terzi **che non sono parte del procedimento** (fatturato delle **vendite delle vetture attraverso finanziamenti**)
- ❖ **ADOZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMA DI COMPLIANCE ANTITRUST** – L'AGCM ha ritenuto che «i programmi esaminati appaiono strutturati con un **ampio programma di formazione ed informazione dei dipendenti, oltre che dei vertici aziendali**. Inoltre, in caso di violazione delle indicazioni prescritte dai programmi esaminati, gli stessi prevedono altresì un **impianto sanzionatorio che appare possedere una valenza dissuasiva**» pertanto le iniziative assunte sono state **ritenute in linea** con quanto previsto al punto 23 delle Linee guida - Riconosciuta una **circostanza attenuante** con conseguente riduzione della sanzione nella misura del 10%.
- ❖ **ELEMENTO DI NOVITÀ NELLA PRASSI APPLICATIVA DEL DIRITTO ANTITRUST DELL'AGCM:** prima volta che l'Autorità ha imputato «la responsabilità dell'infrazione anche alle madri che pur non detenendo la **totalità o quasi totalità delle imprese controllate** [direttamente responsabili della violazione] costituiscono con esse un'unica entità economica ai fini antitrust» → Di conseguenza l'AGCM ha ritenuto opportuno:
 - (i) non imporre alle madri il pagamento della sanzione **in solido** con le controllate;
 - (ii) il fatturato delle *parent* non è stato calcolato ai fini del computo del fatturato complessivo sul quale verificare il rispetto del **massimo edittale**

A511/A512/A513 - Condotte Anticoncorrenziali nel mercato della vendita di energia elettrica



Soggetti coinvolti: Enel, Acea e A2A

Condotte: Enel e ACEA hanno **abusato** della propria posizione dominante nei mercati della vendita di energia elettrica in cui offrono il servizio pubblico di **maggior tutela** (MT) per «realizzare una dichiarata politica di traghettamento della clientela già rifornita a condizioni regolate verso contratti a **mercato libero**» (ML) → **condotta escludente** nei confronti dei concorrenti non integrati nella distribuzione e vendita MT.



Raccolta del **consenso privacy** dei clienti serviti in **MT** ad essere contattati da società del Gruppo a scopo **commerciale** e successivo **utilizzo dei dati di contatto** di tali clienti per formulare agli stessi offerte mirate, volte a far stipulare loro un contratto sul **ML** → discriminazione nei confronti dei concorrenti non integrati mediante lo **sfruttamento di prerogative** (i.e. i dati di contatti dei clienti in MT – dati con un valore strategico dal punto concorrenziale) **non replicabili** in quanto derivanti dallo svolgimento di **attività in esclusiva per legge**.



Sanzione: l'Autorità ha sanzionato per oltre 93 milioni di euro il gruppo ENEL e per oltre 16 milioni di euro il gruppo ACEA. **A2A** non è stata sanzionata in quanto **non sono emerse prove sufficienti e idonee a comprovare l'utilizzo dei dati di contatto** della clientela per la proposizione di offerte commerciali.

RAPPORTO CON LA REGOLAZIONE DI SETTORE - L'AGCM ha ribadito il principio, secondo cui “*il carattere abusivo di un comportamento alla luce dell'articolo 102 TFUE non ha relazione con la sua conformità ad altre normative, giacché gli abusi di posizione dominante consistono, per lo più, proprio in comportamenti leciti alla luce di altri settori dell'ordinamento, diversi dal diritto alla concorrenza. Non si tratta dunque di valutare la legittimità di atti alla luce dei vari settori dell'ordinamento investiti, ma di considerare quelle condotte, pur settorialmente lecite, alla luce della loro portata anticoncorrenziale. Prospettiva in relazione alla quale certi atti, anche se legittimi dal punto di vista settoriale, si colorano come elementi indicatori di uno sproporzionato intento o effetto anticoncorrenziale.* (cfr. caso Esselunga/Coop Estense e caso Pfizer).

I806 - Intese sulle gare per i servizi di antincendio boschivo e sulla definizione dei prezzi per i servizi con elicottero

Provvedimento del 13 febbraio 2019



L'AGCM ha accertato la sussistenza di **due distinte intese**:



(i) avente ad oggetto la **spartizione** delle gare per l'affidamento dei **servizi di antincendio boschivo** con elicottero aggiudicate tra il 2005 e il 2018 sul territorio nazionale (**bid rigging**) e la fissazione di *“ribassi di ridottissima entità, spesso inferiori all'1% o prossimi allo zero, risolvendosi nella **fissazione di prezzi a livelli innaturalmente alti**”*;



(ii) avente ad oggetto la **fissazione** nell'ambito dell'Associazione Elicotteristica Italiana del **“prezziario”** dei servizi di lavoro aereo e trasporto passeggeri distinti per tipologia di elicottero - Il Prezziario aveva principalmente l'obiettivo di *“indirizzare e influenzare le stazioni appaltanti nella definizione dei corrispettivi dei servizi con elicottero, in occasione della redazione dei bandi di gara, nonché di fornire indicazioni di prezzo per il mercato civile privato”*.

Sanzione inflitta complessivamente oltre 67.000.000 euro

PROGRAMMI DI COMPLIANCE

L'AGCM ha ritenuto che alcuni dei programmi di compliance valutati **non possano ritenersi efficaci** in ragione della circostanza che:

- dopo l'adozione e attuazione del programma le società **hanno continuato a partecipare all'intesa relativa al condizionamento delle procedure di gara**;
- il programma di compliance antitrust adottato **non risulta essere efficace** in quanto la società **non ha scoperto e interrotto autonomamente la condotta illecita contestata prima delle ispezioni dell'Autorità**.

I816 - Collusione in gara So.re.sa per la gestione dei rifiuti sanitari in Campania

Provvedimento del 30 gennaio 2019



Intesa consistente in un **coordinamento** della strategia di **partecipazione** a **distinti** lotti della **gara** per il servizio di raccolta e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti ospedalieri della Regione Campania. → So.re.sa. ha segnalato “*che delle sei offerte ricevute dalle Parti, **una per ogni lotto**, in molti punti era riscontrabile una “**piena sovrapponibilità ed identità di contenuti delle offerte tecniche** di alcuni concorrenti che, singolarmente o in raggruppamento temporaneo di imprese, hanno partecipato alla gara de qua in **lotti diversi**”*”



L' Autorità ha accertato il **ruolo** di “**garante del coordinamento**” svolto dalla **società di consulenza** utilizzata da tutte le imprese ai fini della predisposizione delle relazioni tecniche:

*“Le imprese hanno definito ex ante ed in maniera concordata la propria strategia di gara, **non sovrapponendosi in nessuno dei lotti**, agevolati in ciò dalla scelta condivisa di utilizzare un **medesimo consulente** per la predisposizione delle relazioni tecniche, che ha anche attivamente favorito la realizzazione del coordinamento, in ragione della **consapevolezza comune che Green Light non avrebbe assistito soggetti in concorrenza sugli stessi lotti.** In quest’ottica, pertanto, l’utilizzo di un **medesimo consulente di gara** è da considerarsi **elemento costitutivo**”*



Sanzione: complessivamente pari a 1.355,136 Euro

A527 - Avviata istruttoria per la distribuzione del gas nella provincia di Genova

Avvio istruttoria del 12 marzo 2019



Soggetti coinvolti: gli attuali **gestori in proroga del servizio di distribuzione del gas** in diversi Comuni della Provincia di Genova (Ireti, Italgas Reti e 2I Rete Gas)

Condotta: Abuso della posizione dominante detenuta in qualità di **concessionaria esclusiva del servizio di distribuzione del gas**, al fine di inibire o quantomeno ritardare significativamente la prevista procedura competitiva per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.



In particolare i gestori si sarebbero "**rifiutati di fornire alcune informazioni relative allo stato di consistenza e alle caratteristiche delle proprie reti di distribuzione, ritenute necessarie per la predisposizione della documentazione di gara**" (i.e. **cartografia** dell'impianto in formato richiesto, **indicazione** dell'anno di posa per tutti i tratti della rete). Il **ritardo** nella procedura di gara **consente** a ciascun gestore di **proseguire in proroga** la gestione del servizio.



L'Autorità ha contestualmente disposto l'**avvio del procedimento cautelare**, volto a verificare l'effettiva **sussistenza dei requisiti** necessari all'adozione di **misure cautelari** atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato.

PRIVATE ENFORCEMENT: FOLLOW-ON ACTIONS

CASE AT. 39824 - TRUCKS

In data 19 luglio 2016, la Commissione europea ha sanzionato i principali costruttori di autocarri - MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco e DAF - per aver violato la normativa antitrust comunitaria in tema di **intese** (artt. 101 TFUE e 53 Accordo SEE), comminando un'ammenda di 2.926.499.000 EUR (tranne a MAN nella sua qualità di *leniency applicant*).



- **La violazione:** le Case Costruttrici hanno posto in essere un **scambio di informazioni** relativo ai prezzi di listino lordi



- **Durata della violazione:** dal 1997 al 2011 ed avrebbe interessato tutto lo SEE. A partire dal **2004**, la condotta sarebbe stata posta in essere solo a **livello tedesco**, ossia attraverso le affiliate tedesche delle Case Costruttrici.



- **Settlement procedure:** la decisione *de qua* costituisce un caso di transazione disciplinato dall'art. 10 bis Regolamento (CE) n. 773/2004, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 622/2008. Le Case Costruttrici aderenti hanno quindi beneficiato di una riduzione della sanzione del 10%.

NB: il caso di specie rappresenta un caso di **settlement ibrido/misto**, in quanto Scania, altra società coinvolta nelle indagini, ha rinunciato al *settlement* dando vita ad un parallelo procedimento ordinario (Decisione del 27 settembre 2017).|

PRIVATE ENFORCEMENT: FOLLOW-ON ACTIONS

CASE AT.39824 - TRUCKS

La Decisione di Settlement, diventata **definitiva**, ha dato vita ad una copiosa serie di **FOLLOW-ON ACTIONS** in tutta Europa, anche in Italia - Azioni ordinarie (singole o collettive)

Da segnalare in particolare il tentativo di fare ricorso allo strumento della «Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite» ex art. **696 bis c.p.c.** che potrà essere acquisita agli atti del successivo giudizio di merito

Uso improprio dello strumento ? → controversie sulle *follow-on* richiedono che vengano **prima** decise questioni di carattere **sostanziale** quali - solo per fare qualche esempio - la **prescrizione**; la **qualificazione delle condotte** come «cartello» (con tutte le conseguenze a livello probatorio); oltre che la sussistenza del **nesso**; gli **effetti** della condotta ecc.

Al riguardo si sottolinea che :

- Tribunale di Napoli > si è dimostrato aperto all'utilizzo di tale strumento
- Tribunale di Milano > deve ancora sciogliere la riserva sull'ammissibilità dello stesso.

ORDINAMENTO ITALIANO

SENTENZA TRIB. MILANO, SEZ. SPECIALIZZATA IMPRESA DEL 04/10/2018

Il Tribunale di Milano ha già avuto modo di pronunciarsi su importanti questioni in materia di *private enforcement*, proprio in seno ad un'azione *follow-on* che trae origine dal sopracitato caso Trucks.

PRESCRIZIONE - I giudici hanno confermato il generale principio di **irretroattività delle disposizioni di natura sostanziale**, che - in virtù dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge, dell'orientamento costante della giurisprudenza nazionale ed europea (CGE 24 marzo 2011, C-369/09; CGE 14 febbraio 2012, C-17/10) e dell'art. 22 della Direttiva stessa - **non possono trovare applicazione a fatti creati anteriormente alla loro entrata in vigore.**

In linea con la sentenza della CDG del 28 marzo 2019, nella CAUSA C-637/17 - Corego Communications secondo cui le disposizioni sostanziali della Direttiva Danni , tra quella in tema di prescrizione non possono applicarsi retroattivamente

SUI LIMITI DELL'EFFICACIA VINCOLANTE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ha ribadito che l'effetto di vincolo riguarda esclusivamente "*la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno riservati alla valutazione del giudice davanti al quale sia esercitata l'azione civile di risarcimento del danno*»

Sentenza parziale **appellata** con richiesta di rinvio alla Corte sulla **efficacia** di prova piena della decisione di Settlement anche perché frutto di una procedura semplificata

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 31 GENNAIO 2019 N. 13

L'AGCM con ordinanza del 3 maggio 2018 n. 1 aveva sollevato una **questione di legittimità costituzionale** nell'ambito del procedimento dalla stessa avviato nei confronti del Consiglio Notarile di Milano.

Secondo l'Autorità le funzioni dalla stessa eserciate in sede di applicazione della legge antitrust presupporrebbero *“i connotati necessari per essere **assimilata ad una funzione giurisdizionale**, traducendosi in un attività volta esclusivamente a garantire, in posizione di neutralità e di imparzialità la riconducibilità delle condotte delle imprese nell'ambito della legge, al solo fine di tutelare un diritto oggettivo (quello della concorrenza) avente rilevanza generale”* .

La Corte Costituzionale ha ritenuto che l'Autorità **non** sia **legittimata a sollevare questioni di legittimità costituzionale per mancanza dell'essenziale requisito della terzietà**. Infatti, l'AGCM è **parte** del processo amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione dei suoi provvedimenti il che esclude la possibilità di una configurazione dell'AGCM quale giudice.

Secondo la Corte, infatti, l'AGCM *“al pari di tutte le altre amministrazioni, è portatrice di un **interesse pubblico specifico**, che è quello alla tutela della concorrenza e del mercato, e quindi **non è in posizione di indifferenza e neutralità rispetto agli interessi e alle posizioni soggettive che vengono in rilievo nello svolgimento della sua attività”***.

CASO AT.40428 – GUESS

17 DICEMBRE 2018



Guess in violazione dell'art. 101 TFUE ha attuato pratiche volte a limitare la concorrenza all'interno del marchio da parte dei grossisti e dettaglianti appartenenti alla sua rete di distribuzione selettiva.

Strategia intesa “*a indirizzare le vendite online di prodotti Guess verso il proprio sito web e limitare la concorrenza all'interno del marchio tra distributori autorizzati*”.

Guess ha imposto ai propri distributori restrizioni verticali relative:

- **utilizzo delle denominazioni** commerciali e dei **marchi** Guess ai fini della **pubblicità** nei motori di ricerca **online**
- **vendita online** senza aver prima ottenuto da parte di Guess una **specificata autorizzazione** che Guess poteva liberamente concedere o rifiutare senza che fosse stabilito alcun **criterio qualitativo**;
- vendita ad utilizzatori finali situati **fuori dal territorio assegnato ai distributori**;
- **vendite incrociate** tra grossisti e dettaglianti autorizzati;
- **fissazione dei prezzi** di rivendita in modo indipendente.

Nei paesi dell'Europa centrale e orientale i prezzi al dettaglio dei prodotti Guess sono in media del 5-10% superiori che in Europa occidentale. Tali pratiche hanno impedito ai consumatori di effettuare acquisti transfrontalieri.

Sanzione: l'importo della sanzione è stato ridotto del 50% per un totale pari ad euro 39.821,000 in quanto Guess ha collaborato con la Commissione al di là dei propri obblighi giuridici rivelando una restrizione della concorrenza che non era ancora nota e fornendo significativi elementi di prova.

CASO AT. 40411 - GOOGLE SEARCH (ADSENSE)

20 MARZO 2019



Google ha abusato della propria posizione dominante (85%) sul **mercato dell'intermediazione pubblicitaria nei motori di ricerca** (i.e. caratterizzato da barriere), imponendo sino al 2016 delle **CLAUSOLE RESTRITTIVE NEI CONTRATTI** con siti web di terzi (i.e. quotidiani, blog, aggregatori siti di viaggio ecc.) che hanno impedito ai concorrenti (quali Microsoft, Yahoo) di inserire su tali siti le proprie pubblicità collegate alle ricerche:

- **clausole di esclusiva** che vietavano di mostrare sulle pagine dei risultati di ricerca annunci pubblicitari dei concorrenti;
- «*strategia di esclusiva non rigida*» ovvero **clausole di “posizionamento premium”**, che imponevano ai *publisher* di riservare lo spazio più redditizio sulle pagine dei risultati di ricerca agli annunci di Google e di prevedere un numero minimo di annunci di Google;
- clausole che imponevano ai *publisher* di **chiedere l'autorizzazione** scritta da parte di Google prima di modificare il modo in cui venivano visualizzati i **messaggi pubblicitari dei concorrenti**.

Inflitta una **sanzione** di 1.494.459.000 Euro



CASO AT. 40049 - MASTERCARD II

22 GENNAIO 2019



In un momento in cui le commissioni interbancarie erano notevolmente diverse a seconda degli Stati membri, le regole di MasterCard impedivano ai dettaglianti di un Paese con commissioni interbancarie elevate di beneficiare delle commissioni interbancarie più basse offerte da una banca convenzionatrice situata in un altro Stato membro («convenzionamento transfrontaliero»).

Le regole di MasterCard sul convenzionamento transfrontaliero hanno così ridotto la **competitività transfrontaliera delle banche** per quanto riguarda il prezzo dei servizi di ricevimento dei pagamenti tramite carta e hanno limitato la concorrenza con un conseguente aumento dei prezzi per dettaglianti e consumatori.

Sanzione di 570 566 000 Euro

